



Provvedimenti e Atti Normativi

Fatture commerciali: nuove indicazioni operative per ridurre i tempi di pagamento da parte delle PA

Arrivano nuove indicazioni operative dal Mef per ridurre i tempi di pagamento delle fatture commerciali da parte della pubblica amministrazione, tema sul quale l'ANCE è fortemente impegnata da anni.

La Circolare dell'8 novembre 2024, n. 36 del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, si inserisce in questo contesto per dettare delle Linee guida per le Pubbliche Amministrazioni utili alla migliore individuazione e gestione delle fatture di natura commerciale nonché per il corretto utilizzo della facoltà – spesso abusata – di proroga dei termini ordinari di pagamento (di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 231/2002,così come modificato dal D.lgs. 192/2012 in attuazione dell'ultima Direttiva europea 2011/7/UE). Infatti, come si evince dalla stessa circolare, dal monitoraggio delle fatture ricevute dalle PA nell'anno 2023, sono emerse casistiche di non corretta applicazione della disciplina normativa in vigore soprattutto con riferimento ai casi di proroga e, comunque, al mancato rispetto dei termini di pagamento. Iniziative come questa, volte a chiarire il dettato normativo, accelerare i pagamenti e responsabilizzare i funzionari pubblici, non possono che trovare, dunque, un apprezzamento positivo da parte dell'Ance, seppur ancora molto resta da fare.

Infatti, tra gli obiettivi fissati dal PNRR, la riduzione dei tempi di pagamento delle fatture commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni (Riforma n.1.11) è sicuramente tra quelli più sfidanti. E, del resto, proprio per rientrare nei parametri fissati prima dalla Direttiva 2000/35/CE e poi dalla Direttiva 2011/7/UE, il legislatore è intervenuto in diverse occasioni per monitorare l'andamento dei pagamenti introducendo, da ultimo, la "milestone M1C1-72bis", che prevede una serie di azioni volte a raggiungere i target previsti dalla stessa Riforma al primo trimestre del 2025 (da replicare anche nel 2026) ovvero ridurre a zero giorni il tempo medio ponderato di ritardo nei pagamenti.

Per maggiori dettagli, visitare il portale ANCE qui.

*** *** ***

Parere MIT 29 ottobre 2024, n. 2918 - Gestione delle varianti d'opera negli appalti pubblici

Con il parere in commento, il supporto giuridico del MIT ha fornito chiarimenti sul tema delle varianti in corso d'opera.

In particolare, è stato richiesto:

- se le varianti rientrino sempre nell'art. 120, c. 1, lett. a) del Codice dei contratti (opzione contrattuale), o se vadano valutate altre casistiche;
- se, in caso di varianti, la stazione appaltante possa utilizzare esclusivamente

Direzione Legislazione Opere PubblicheTel. 06 84567.224

email: operepubbliche@ance.it



la percentuale già accantonata oppure sia possibile attingere ad altre risorse economiche per incrementare la copertura necessaria.

La risposta del MIT ha chiarito che le varianti in corso d'opera (art. 120, comma 1, lett. c) sono distinte dalle c.d. opzioni contrattuali (art. 120, comma 1, lett. a) e richiedono una gestione separata. La percentuale accantonata per opzioni contrattuali è riservata a queste ultime, mentre per le varianti le risorse necessarie dovranno essere reperite da altre voci del quadro economico.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo del parere.

*** *** ***

Parere MIT 26 settembre 2024, n. 2952 - Scelta degli OE dagli elenchi MEPA nelle procedure negoziate.

Con il parere in commento, il MIT ha chiarito che le stazioni appaltanti possono utilizzare gli elenchi MEPA per individuare gli operatori economici (OE) da invitare alle procedure negoziate, qualora non dispongano di elenchi propri. Tuttavia, se si sceglie questa modalità, l'intera procedura di affidamento deve essere gestita tramite la piattaforma MEPA.

Il MIT ha inoltre specificato che le stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 1, c. 3, dell'Allegato II.1 del Codice dei contratti, possono definire, tramite regolamento interno, i criteri per selezionare gli OE da invitare, scegliendo tra indagini di mercato, elenchi propri o elenchi MEPA.

Pertanto, in caso di utilizzo degli elenchi MEPA, il MIT ha ribadito che l'intera procedura dovrà essere svolta sulla piattaforma MEPA seguendo i criteri stabiliti nel suddetto regolamento.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo del parere.

*** *** ***



Focus Giurisprudenza

Consiglio di Stato, Sez. V, 12/11/2024, n. 9051

La sentenza riguarda una controversia su un appalto pubblico per lavori di adeguamento sismico e ampliamento di una scuola primaria. Il TAR, in primo grado, aveva annullato l'aggiudicazione della gara, ritenendo che la dichiarazione sul subappalto resa dall'impresa aggiudicataria non fosse sufficiente per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dal bando in una specifica categoria tecnica.

Il Consiglio di Stato, chiamato a esaminare l'appello, ha ritenuto che la dichiarazione resa nel DGUE fosse adeguata e che il disciplinare di gara non prevedesse particolari formalità per la dichiarazione di subappalto necessario. Inoltre, ha sottolineato che un'interpretazione troppo rigida delle norme avrebbe ostacolato la partecipazione alla gara, in contrasto con il principio del *favor partecipationis*.

Il Consiglio di Stato ha quindi accolto l'appello, riformando la decisione del TAR e confermando la validità dell'aggiudicazione.

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare qui

*** *** ***

Consiglio di Stato, Sez. V, 12/11/2024, n. 9063

La sentenza in oggetto riguarda una gara pubblica per lavori di manutenzione straordinaria, in cui il primo classificato è stato escluso dalla stazione appaltante per aver presentato un documento ritenuto "non veritiero".

L'esclusione è stata motivata con un giudizio di inaffidabilità dell'operatore economico, anche se il documento in questione non aveva influenzato direttamente i punteggi tecnici.

Il TAR, in primo grado, aveva confermato la legittimità dell'esclusione.

In appello, il Consiglio di Stato ha confermato questa decisione, rilevando che la stazione appaltante aveva condotto un'istruttoria approfondita e che la presentazione di documentazione non verificata era indice di grave negligenza, sufficiente a giustificare l'esclusione.

Il Consiglio di Stato ha escluso la presenza di contraddizioni tra le valutazioni tecniche della Commissione di gara e il successivo giudizio di inaffidabilità, sottolineando la discrezionalità dell'amministrazione nel garantire l'affidabilità dei propri contraenti. Inoltre, ha ritenuto che le osservazioni presentate dall'escluso non fossero determinanti per modificare il giudizio finale.

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare qui.

Direzione Legislazione Opere Pubbliche Tel. 06 84567.224

email: operepubbliche@ance.it



*** *** ***

Consiglio di Stato, Sez. V, 06/11/2024, n. 8879

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato si è pronunciato su un appello proposto da una società che contestava l'aggiudicazione di un appalto per lavori di manutenzione straordinaria. La ricorrente, seconda classificata nella gara, ha impugnato la decisione sostenendo che l'aggiudicataria non avesse effettivamente soddisfatto alcuni requisiti tecnici richiesti dal bando, in particolare riguardo al contratto di avvalimento utilizzato per dimostrare la propria capacità tecnica.

In primo grado, il Tribunale Amministrativo Regionale aveva respinto il ricorso, ritenendo che il contratto di avvalimento dell'aggiudicataria fosse conforme ai requisiti di gara e che le risorse indicate fossero adeguate, anche se sintetiche.

L'appellante ha riproposto le proprie doglianze al Consiglio di Stato, affermando che le risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria dell'aggiudicataria fossero insufficienti per garantire una corretta esecuzione su più cantieri, come richiesto dalla categoria SOA OS9. Inoltre, ha contestato il metodo di assegnazione del punteggio per la gestione contemporanea dei cantieri e la decurtazione del punteggio della propria offerta tecnica per mancanza di documentazione completa, richiedendo che fosse applicato il soccorso istruttorio per sanare tale mancanza.

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello, confermando che il contratto di avvalimento era valido e che i punteggi erano stati assegnati correttamente secondo le regole del bando.

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare qui.

*** *** ***